

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI SANGIOVANNI TEATINO**

**PROVINCIA DI CHIETI**

**Scrittura privata**

**OGGETTO:** Contratto per la concessione e gestione dell' impianto sportivo denominato "Bocciodromo comunale".

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso la residenza municipale di San Giovanni Teatino, in Piazza Municipio di S. Giovanni Teatino.;-----  
-----

Tra i signori:

1) l'Arch. **Assunta Di Tullio** nata a Chieti il 25 agosto 1965 e domiciliato presso il Comune di San Giovanni Teatino, nella sua qualità di Responsabile del Settore III Lavori Pubblici e Tecnico Manutentivo del Comune di San Giovanni Teatino, in rappresentanza e per conto di questo Comune (codice fiscale 80001770694), autorizzato alla stipulazione del presente atto in virtù del Decreto Sindacale n. 15 del 29/12/2017-----

2) il **sig.** \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ - CF: \_\_\_\_\_ - Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Sportiva Dilettantistica \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_ - C.F e P.I.: \_\_\_\_\_ (di seguito nel presente contratto anche solo "associazione");-----  
-----

## **PREMESSO CHE**

- a) con la delibera n. 40/2016 della Giunta Comunale sono stati disposti gli indirizzi per l'attivazione di una procedura di evidenza pubblica per la concessione dell'Impianto Sportivo denominato Bocciodromo Comunale,
- b) con nota prot. \_\_\_\_\_ è stato pubblicato l'avviso pubblico per la concessione in gestione del Bocciodromo Comunale;
- c) Con verbale del \_\_\_\_\_ è stata proposta l'aggiudicazione della concessione in oggetto a \_\_\_\_\_;
- d) Con la determina n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il verbale \_\_\_\_\_ aggiudicando la concessione del Bocciodromo Comunale a \_\_\_\_\_;
- e) Per tutto quanto fin qui detto, dunque, è da ritenersi possibile procedere alla stipula del presente contratto;
- f) il Comune e \_\_\_\_\_ intendono disciplinare i reciproci diritti ed obblighi per la gestione dell'impianto sportivo Bocciodromo comunale, mediante il presente contratto;

Tutto quanto sopra premesso, le parti come sopra costituite,

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 - Premesse e allegati**

Le premesse, il Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi approvato con la delibera consiliare n.20 dell'11.03.87 e successiva modifica approvata con delibera n.94 del 24.09.2003, che l'associazione dichiara di conoscere integralmente anche se non allegati al presente contratto, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

contratto ed hanno valore di patto e, comunque, ricognitivo di quanto dichiarato e, pertanto, varranno a dirimere eventuali controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto.-----

### **Articolo 2 - Oggetto**

Il Comune conferisce, ai sensi della vigente normativa, \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ alla Via \_\_\_\_\_, che accetta, la concessione per la gestione dell'impianto sportivo denominato "Bocciodromo comunale" posto all'interno dell'area del parco verde pubblico di via Ciafarda, alle condizioni e con le modalità di seguito disciplinate.- L'Associazione si impegna ad individuare il "Responsabile" per il presente servizio ed a comunicarlo al Comune entro il termine di gg. 20 dalla sottoscrizione del presente contratto. Per il Comune viene individuata la struttura competente di riferimento nel Settore III.. L'associazione è obbligata a dare tempestiva comunicazione di eventuali sostituzione del responsabile individuato.

### **Articolo 3 – Canone di gestione**

Il canone per la gestione dell'impianto è costituito dall'impegno ad eseguire le seguenti prestazioni:

- apertura e chiusura dei tre cancelli posti sull'intera area parco-bocciodromo-pertinenze, sette giorni su sette, con orario \_\_\_\_\_;
- manutenzione ordinaria delle aiuole situate all'interno dell'area parco-bocciodromo-pertinenze, la cui superficie è di circa mq. 100, con taglio del tappeto erboso per un numero di interventi pari a \_\_\_\_\_ oltre quello minimo di 24 interventi annuali di cui 18 nel periodo aprile-settembre e 6 nel periodo ottobre-marzo;

- \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 4 – Durata ed efficacia**

Il presente Contratto decorre dalla data della sottoscrizione fino al \_\_\_\_\_ e non è tacitamente rinnovabile. Alla sua scadenza, pertanto, perderà efficacia senza necessità di comunicazione o disdetta alcuna. -----

Il Comune, tuttavia, si riserva la facoltà di proroga del presente contratto per il periodo che sarà ritenuto necessario, mediante semplice comunicazione.-----

#### **Articolo 5 – Consegna dei beni - manutenzione**

L'impianto sportivo "Bocciodromo comunale" risulta meglio identificato nello stralcio planimetrico sottoscritto dalle parti e depositato agli del Comune. Nel termine di gg. 10 dalla sottoscrizione del presente contratto i responsabili individuati all'art. 2 redigeranno, in contraddittorio tra loro, un verbale di consegna nel quale saranno descritte le aree, le strutture, le attrezzature, i materiali e, più in generale, tutti i beni mobili ed immobili messi a disposizione dal Comune per la gestione del servizio. Detto verbale recherà l'indicazione della quantità e dello stato di manutenzione di ogni bene.-----

Le parti redigeranno identico verbale per tutti gli eventuali ulteriori beni messi a disposizione dal Comune nel corso dell'affidamento del servizio.-----

In mancanza di diverse ed espresse disposizioni, la manutenzione ordinaria dei beni connessi alla gestione dell'impianto è integralmente a carico della associazione.

La disciplina della manutenzione straordinaria dei beni connessi alla gestione resta a carico della Associazione per i beni mobili, mentre resta a carico del Comune per i beni immobili, facendo salva, tuttavia, la possibilità di valutare caso per caso diverse modalità.-----

## **Articolo 6 - Modalità – descrizione gestione**

L'Associazione dovrà operare con l'obiettivo di garantire la perfetta fruibilità dell'impianto sportivo da parte della collettività, nonché il pieno rispetto del Regolamento per l'utilizzo degli impianti sportivi e del presente contratto.-----

La gestione dell'impianto sportivo comprende:

### A) Descrizione degli interventi:

- manutenzione e preparazione prima di ogni utilizzo dei campi di bocce per garantire l'utilizzo ottimale;
- manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo, delle attrezzature e suppellettili in genere, delle dotazioni e degli impianti, e degli spazi di pertinenza, garantendo il permanente buono stato manutentivo, la perfetta efficienza ed utilizzabilità, nonché lo stato di assoluta igiene e pulizia della struttura;
- controllo ed immediata segnalazione al Comune di eventuali anomalie degli impianti tecnologici (elettrico, gas metano, di riscaldamento e delle relative caldaie nonché della produzione di acqua calda);
- resta a carico della associazione ogni onere relativo alle autorizzazioni e relative denunce se necessarie, per il conferimento a pubbliche discariche autorizzate dei rifiuti derivanti dal servizio espletato.

### B) Custodia e vigilanza:

La gestione comprende, altresì, la custodia e la vigilanza, compresa l'apertura e la chiusura dell'impianto sportivo, che dovrà essere svolto secondo gli orari che saranno stabiliti dall'Amministrazione Comunale nell'ambito dell'orario giornaliero, secondo quanto precisato al successivo punto D).

Per quanto attiene ad altre prestazioni, relative a fasce orarie diverse, derivanti da parti-

colari esigenze, esse verranno concordate di volta in volta.

Il servizio di vigilanza e custodia comporta per la società l'assunzione degli oneri e responsabilità di legge sia nei confronti del Comune che di qualsiasi altro soggetto. Esso consiste in particolare:

- a) nell'apertura e nella chiusura giornaliera dell'ingresso all'impianto sportivo, con gli orari che saranno comunicati con congruo anticipo dal Comune;
- b) nella gestione e nel controllo degli impianti di illuminazione;
- c) nell'accertamento relativo al completo abbandono dell'impianto sportivi da parte degli utenti e degli eventuali spettatori all'atto di ogni chiusura giornaliera;
- d) nella predisposizione e nell'allestimento delle attrezzature necessarie per le eventuali manifestazioni sportive e nel loro deposito al termine dell'attività stessa;
- e) nella presenza costante di personale durante tutto l'orario di apertura.

A tale personale compete l'obbligo di vigilare sulle modalità di utilizzo dell'impianto sportivo nonché sulle attrezzature, per evitare danneggiamenti, usi impropri ed ogni altro utilizzo incompatibile con il tipo di struttura, con le norme che regolano l'utilizzo di strutture comunali, nonché con il rispetto dovuto agli altri.

#### C) Pulizia locali:

La pulizia deve essere eseguita in modo da soddisfare tutte le esigenze ad assicurare la buona conservazione dei locali e di quanto in essi contenuto. La pulizia comprende:

- a) servizi giornalieri (da effettuarsi tutti i giorni di utilizzo);
- b) servizi periodici (settimanali e annuali).

#### Servizi giornalieri:

- a) lavatura e deodorazione dei servizi igienico-sanitari; b) sgombero dei materiali di risulta dallo svuotamento dei cestini ed in genere dei rifiuti raccolti durante il

servizio che dovranno essere depositati negli appositi cassonetti posizionati all'esterno.

Servizi periodici:

Settimanalmente: a) dei pavimenti e degli spazi accessori; b) spolveratura degli arredi ed attrezzature.

Annualmente con pulizia a fondo: a) delle finestre, vetrate interne ed esterne.

Per la pulizia, l'associazione è obbligata all'uso di idonei e specifici materiali in modo da non provocare deterioramenti, nonché a ricorrere a soggetti in possesso dei requisiti eventualmente prescritti dalla vigente normativa.

D) ORARIO di apertura dell'impianto:

In rapporto all'utilizzo l'associazione dovrà garantire il seguente orario:

- dal lunedì alla Domenica dalle ore 10,00 alle ore 23,00.
- L'orario indicato ha valore di riferimento e potrà subire variazioni in diminuzione e in aumento in relazione alle effettive esigenze o alle scelte rimesse esclusivamente al Comune nonché ad evenienze determinate da forza maggiore e casi fortuiti.

Sono a carico dell'Associazione tutti i materiali di consumo occorrenti per il servizio, quali materiali di pulizia, attrezzature e quanto altro necessario per la buona esecuzione del servizio. -----

Sono a carico della associazione tutte le spese delle utenze relative alla corrente elettrica, acqua e gas, oltre che le spese per le utenze telefoniche a disposizione dell'associazione; al riguardo l'associazione assume l'obbligo all'immediata voltura in proprio favore di tutti i contratti di utenza. -----

E' fatto obbligo all'associazione a garantire l'utilizzo dell'impianto sportivo a tutti i cittadini nel rispetto della normativa vigente e del regolamento comunale. Tuttavia a ridos-

so di manifestazioni sportive di particolare rilievo, potrà essere concordata tra l'associazione stessa ed il Comune di riservare una fascia oraria per gli allenamenti dei tesserati.-----

L'associazione fornirà all'Ente l'elenco nominativo delle proprie unità operanti per la gestione dell'impianto sportivo in questione. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto e l'associazione si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, a sostituire immediatamente gli operatori che non osservassero una condotta irreprensibile. Il Comune segnalerà le eventuali inadempienze del personale addetto alla gestione o che si dovessero riscontrare; perdurando le inadempienze si assumeranno le misure previste nel presente contratto.-----

La prestazione lavorativa effettuata dal personale della associazione rientrerà esclusivamente nell'ambito delle attività connesse ad un contratto di servizio di gestione intercorrente fra un Ente pubblico ed una associazione, escludendosi pertanto qualsiasi riferibilità di tale prestazione ad ipotesi di natura subordinata del rapporto, essendo estranei alla fattispecie sia i poteri direttivi da parte del Comune, sia quelli organizzativi e disciplinari sul personale della associazione.-----

#### Obblighi in materia di "tracciabilità dei flussi finanziari."

Ove applicabile, l'associazione assume l'obbligo del pieno rispetto delle disposizioni sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari" di cui all'art. 3 della L. 3.08.2010, n.136 e s.m.i.; il presente contratto sarà di diritto risolto ex art.1456 cod. civ. qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a.; in particolare, l'associazione è tenuta a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al co.1 del citato art.3 L.136/2010 entro sette giorni dallo loro accensione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate



ad operare su di essi; Nelle ipotesi di subappalti o di sub-contratti, nei relativi contratti, a pena di nullità, dovrà essere inserita la clausola del pieno rispetto degli obblighi sulla “Tracciabilità flussi finanziari” di cui al citato art.3.-----

Obblighi in generale. L’associazione deve essere in possesso di tutti i requisiti comunque previsti dalla normativa vigente per l’espletamento delle attività oggetto della presente convenzione. L’Associazione si impegna a richiedere immediatamente volture, nulla-osta o, in generale, tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente normativa per il subentro nell’esercizio delle attività connesse ai servizi affidati. Tutti gli oneri connessi alla richiesta ed al rilascio delle volture, dei nulla-osta o, in generale, di tutte le autorizzazioni saranno integralmente a carico della Associazione.-----

La associazione, nello svolgimento della gestione dell’impianto sportivo, si obbliga:

- a non apportare, senza espressa autorizzazione scritta del Comune, modificazioni, innovazioni o addizioni ad aree, strutture, attrezzature, materiali e, più in generale, beni mobili ed immobili forniti dal Comune;-----

- ad acquisire, direttamente ed a proprie spese, i beni mobili necessari per garantire la gestione dei servizi e la loro efficiente organizzazione, fatte salve le eventuali diverse ed espresse pattuizioni;-----

-a garantire la regolare esecuzione delle gestione affidata nel rispetto di tutte le normative vigenti ed a munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi e quant'altro prescritto dalla legge e dai regolamenti, a qualsiasi titolo o ragione dovuti.---

Riservatezza. L’associazione non potrà utilizzare alcuna informazione e/o dato acquisito durante il rapporto contrattuale, né costituire banche dati ai fini commerciali e/o divulgativi se non previa autorizzazione del Comune, e nei limiti strettamente connessi con gli obblighi fiscali relativi all’adempimento del presente contratto. Le parti rinviando, per

quanto compatibile, alle norme del T.U. ex D.Lgs 196/2003 e s.m.i.-----

### **Articolo 7 - Tariffe**

L'associazione dovrà applicare agli utenti, ivi compresi i propri associati o comunque a qualsiasi affiliato alla Federazione Italiana Bocce, le tariffe stabilite annualmente, autonomamente ed insindacabilmente dal Comune, nel rispetto della normativa vigente.

L'associazione rilascerà la documentazione fiscale prevista dalla normativa vigente per l'incasso delle predette tariffe. Le tariffe dovranno essere esposte al pubblico in modo visibile e trasparente, senza facoltà di modifica.-----

### **Articolo 8 – Attività connesse**

Nell'ambito della gestione dell'impianto sportivo e, compatibilmente con l'attività ordinaria, l'associazione potrà organizzare manifestazioni ed attività, anche occasionali, di promozione e di diffusione dello sport, ovvero manifestazioni ed eventi di intrattenimento, previo semplice nulla – osta del Comune; a tale fine l'associazione darà preventivamente darne comunicazione al Comune ed il nulla – osta si intenderà rilasciato qualora non vi sia riscontro negativo nel termine di gg. 5, fermo restando l'obbligo per le eventuali autorizzazioni amministrative previste dalla normativa vigente.-----

Alla associazione, altresì, è attribuita la gestione del punto – bar esistente all'interno dell'impianto sportivo; a tale fine l'associazione, dovrà munirsi delle necessarie autorizzazioni amministrative; L'attività di gestione del punto bar dovrà essere svolta nel pieno rispetto della normativa vigente; la violazione delle disposizioni normative e/o regolamentari vigenti in materia costituirà grave inadempimento contrattuale; resterà a carico della associazione ogni danno a persona o cose ovvero disfunzioni o irregolarità del servizio che dovessero conseguire da inadempienze, omissioni, negligenze, violazione della normativa in materia o altro; di eventuali danni la ditta ne risponderà in ogni sede

ed a qualsiasi titolo. -----

### **Articolo 9 - Controllo della gestione dei servizi**

La presente concessione per la gestione dell'impianto sportivo "Bocciodromo comunale" in favore dell'associazione non potrà comportare alcuno onere a carico del Comune, oltre quelli previsti nel presente contratto; In particolare il Comune non risponderà per nessuna ragione per eventuali disavanzi o perdite di gestione da parte dell'associazione, mentre l'associazione rinuncia sin d'ora ad ogni eventuale indennizzo o riconoscimenti di qualsiasi genere o per qualsivoglia titolo eventualmente dovuti.

Il Comune si riserva il diritto di controllare che la gestione tecnica e contabile del servizio avvenga nel pieno rispetto delle condizioni fissate dal presente Contratto e degli obiettivi e degli standard qualitativi, quantitativi ed economici stabiliti dal Comune.-----

Al fine di consentire al Comune di esercitare tale controllo, nonché per la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, l'associazione si impegna a fornire al Comune tutte le informazioni da questo richieste, ed a consentire visite ed ispezioni ed ogni altra operazione conoscitiva. -----

L'associazione è comunque tenuta a fornire al Comune un resoconto semestrale sulla gestione tecnica ed economica dell'impianto, obbligandosi a fornire i dati di frequenza, i dati circa l'utilizzo dei campi di bocce e quindi delle tariffe introitate, i dati sulla gestione del punto-bar, ecc..-----

### **Articolo 10 - Responsabilità**

Il Comune è esonerato da ogni tipo di responsabilità connesso all'esercizio della gestione dell'impianto sportivo, per i danni che dovessero derivare a persone e/o a cose, per le sanzioni che dovessero essere irrogate da Pubbliche Autorità e, in ogni caso, per ogni e qualsiasi onere connesso alla gestione dell'impianto sportivo denominato Bocciodromo

comunale.-----

In ogni caso, l'associazione si impegna a tenere indenne e manlevare il Comune da ogni e qualsiasi eventuale pretesa avanzata da terzi e/o da Pubbliche Autorità ed a rimborsarlo di ogni e qualsiasi importo eventualmente versato anche nelle ipotesi in cui il Comune sia tenuto, per legge, regolamento o per provvedimento emanato dalla competente Autorità, al pagamento diretto e/o in solido.-----

L'associazione, quindi, a copertura della responsabilità civile verso terzi ha stipulato la polizza assicurativa n. \_\_\_\_\_, emessa da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, con massimale non inferiore a € 1 milione, per la copertura dei danni che possano essere arrecati agli operatori della società stessa, a terzi nello svolgimento delle attività previste nel presente contratto.-----

Il Comune non risponderà per nessuna ragione per quanto attiene ai rapporti contrattuali che la società instauri con eventuali terzi.-----

#### **Articolo 11 - Penali**

Fermo restando quanto altro stabilito nel presente contratto in materia di revoca, recesso o risoluzione del contratto, in relazione ad ogni inadempienza di non grave entità agli obblighi contrattuali da parte della associazione, il Comune potrà applicare la sanzione pecuniaria di € 200,00. L'applicazione della sanzione dovrà essere preceduta dalla formalità di contestazione degli addebiti con la fissazione di un termine non inferiore a giorni cinque per le controdeduzioni. La penale applicata dovrà essere versata dalla società nel termine di gg.15.-----

La revoca dell'affidamento o la risoluzione del potranno essere disposti nelle ipotesi previste previa l'adozione di apposita deliberazione della Giunta comunale. -----

#### **Articolo 12 - Affidamenti a terzi**

Alla associazione è data la facoltà di subappaltare o sub affidare a terzi la gestione del punto – bar esistente all'interno dell'impianto sportivo e l'espletamento di attività di non particolare rilevanza, previa presa d'atto/autorizzazione del Comune in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e professionali ove prescritti dei soggetti individuati, e fermo restando gli obblighi meglio precisati all'art.7. E' fatto divieto alla associazione di cedere il contratto o di affidare/subappaltare a terzi la gestione complessiva dell'impianto; In caso di inosservanza di tale divieto, ferme restando le eventuali sanzioni penali, configurandosi un inadempimento contrattuale resterà nella facoltà del Comune di disporre la risoluzione del contratto. Ancorchè sia intervenuta la suddetta autorizzazione, la associazione resterà comunque la sola ed unica responsabile nei confronti dell'Ente. Qualora il Comune dovesse accertare l'incompetenza o la non affidabilità o altro dei sub-affidatari, potrà a suo insindacabile giudizio revocare l'autorizzazione concessa senza che ciò possa far sorgere alcun diritto alla società di pretendere risarcimenti di danni o perdite.-----

### **Articolo 13 - Sicurezza**

L'associazione è' tenuta a conformarsi a tutte le norme vigenti in tema di sicurezza e tutela dei lavoratori, a conformarsi alle previsioni del Documento di Valutazione Rischi ex D.Lgs 81/2008 rimesso dall'associazione stessa che dichiara di conoscere ed accettare integralmente, ed a fare fronte a tutte le incombenze poste a carico del datore di lavoro dal D.Lgs n.81/2008. Al riguardo l'associazione ha reso apposita dichiarazione sostitutiva circa l'idoneità tecnico professionale-----

La associazione è l'unica responsabile del pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e della normativa in materia igienico - sanitaria. Di ogni viola-

zione o inadempimento risponderà la società in ogni sede. Per ogni danno risponderà solo ed esclusivamente l'associazione. -----

## **Articolo 14**

### **Provvedimenti del Comune**

#### **Risoluzione del contratto. Recesso dal contratto. Revoca degli affidamenti**

Il Comune si riserva la facoltà di emanare provvedimenti motivati di sospensione o di variazione relativi alla gestione dell'impianto, senza che la Società possa pretendere alcunché per indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di qualsiasi genere e per qualsivoglia titolo. -----

Il Comune potrà recedere, in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, dalla presente Convenzione o, comunque, revocare l'affidamento alla Associazione per motivi di convenienza economica, e/o motivazioni di pubblico interesse, ovvero in ragione di una diversa modalità di gestione dell'impianto o delle risultanze di gestione che emergeranno dai rendiconti trimestrali dell'associazione, ecc.-----

In tutte le ipotesi di risoluzione, recesso e/o revoca, totale e/o parziale previste nel presente articolo, l'Associazione non potrà pretendere alcunché per indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di qualsiasi genere e per qualsivoglia titolo.-----

Il Comune potrà disporre la risoluzione del presente contratto, nei casi previsti dalla legislazione vigente, dal codice civile, nelle altre ipotesi previste nel presente contratto oltre che nei seguenti casi che costituiscono elenco meramente esemplificativo e non esaustivo: sia intervenuto a carico della associazione lo stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente; inadempimenti di non lieve entità agli obblighi contrattuali; cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e

degli obblighi inerenti al presente contratto; grave negligenza o frode della associazione; ritardo ingiustificato nella effettuazione dei propri compiti. Ricorrendone le condizioni, il Comune contesterà l'inadempienza alla associazione fissando un termine di massimo 10 giorni per le giustificazioni o controdeduzioni; qualora le giustificazioni non dovessero essere ritenute valide o accettabili, si procederà a diffidare formalmente all'adempimento degli obblighi contrattuali entro un termine di norma non inferiore a gg.15. Perdurando l'inadempimento il contratto si intenderà risolto ex art.1454 cod. civ., fermo restando in ogni caso l'obbligo al risarcimento dei danni a carico dell'associazione inadempiente. -----

#### **Articolo 15 - Comunicazioni**

I termini e le comminatorie contenute nel presente contratto, operano di pieno di diritto senza l'obbligo per il Comune della costituzione in mora. Per tutti gli effetti del presente contratto, la associazione elegge domicilio presso il Comune di San Giovanni T.no; le notificazioni, le intimazioni ed ogni altra comunicazione del Responsabile del procedimento del Comune o comunque di rappresentanti dell'Ente, verranno effettuate a mano ovvero mediante lettera raccomandata o anche con trasmissione a mezzo fax nei confronti della associazione o di colui che lo rappresenta al numero indicato all'atto della partecipazione al procedimento di gara, oppure presso il domicilio eletto di cui sopra. Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere per l'esecuzione e l'interpretazione del presente contratto, è esclusa la competenza arbitrale.-----

#### **Articolo 16 - Spese e norma di chiusura**

Le spese tutte dipendenti e conseguenti alla stipula del presente atto, ivi compresa l'imposta di registro ove dovuta, sono a carico dell'associazione. -----

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle norme

legislative e regolamentari vigenti in materia.-----

Questo atto, scritto con sistema elettronico, occupa numero quindici facciate intere e parte di questa sedicesima.-----

PER IL COMUNE:

PER L'ASSOCIAZIONE: